

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Progetti Tecnologici
Il Direttore
Il Presidente della Conferenza di servizi

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
“LINEA MONZA – MOLTEÑO – LECCO
UPGRADING MULTI-TECNOLOGICO ERTMS MILANO”
(CUP J54E21003620001)

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

VISTO il DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO l'art. 53-*bis* del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e s.m.i. (DL 77/2021), che, “*al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*”, introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-*bis* del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023 (D.L. n. 13/2023), in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqies* del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 (D.L. n. 76/2020), come di recente modificato dal D.L. n. 13/2023, che prevede alcune accelerazioni del procedimento in conferenza di servizi;

VISTO che l'intervento in oggetto è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO il Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, e in particolare il “Programma nazionale ERTMS” inserito in Tabella A – *portafoglio Investimenti in corso e programmatici*”, sub-tabella “A02-Interventi prioritari ferrovie – Sviluppo tecnologico”, riga A2011;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Progetti Tecnologici di RFI è stata attribuita all'ing. Marco Torassa, che ha assunto l'incarico di Presidente della Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione del progetto in argomento (Procura repertorio n. 86161, rilasciata con atto a Rogito del Notaio n. 25081 in data 02/08/2022 registrato all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 02/08/2022 con n. 24921).

PREMESSO CHE

- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\32 del 14/03/2023, RFI ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) di cui all'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 53-*bis*, comma 1, e 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 con le accelerazioni disposte dall'art. 13 del D.L. n. 76/2020 per l'approvazione del PFTE dell'intervento in epigrafe, indicando a tutte le Amministrazioni/Enti interessati dal procedimento il link da cui scaricare il progetto medesimo e allegando la Tabella "A", nella quale è stata riportata per ciascuna Amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la rispettiva pronuncia di competenza. Con successiva nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\50 del 07/04/2023, la suddetta CdS è stata rispettivamente estesa alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.
- le opere da realizzare ricadono in aree ferroviarie di proprietà di RFI, pertanto, non vi è la necessità di procedere ad espropri e/o asservimenti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

relativamente agli aspetti della tutela archeologica:

- Italferr, con nota prot. n. DTPI.APTN.0160870.22.U del 14/12/2022 ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese gli elaborati relativi allo Studio Archeologico del progetto in argomento, ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. Con nota prot. n. 2501-P del 3/02/2023 la suddetta Soprintendenza, in considerazione dei diversi livelli di rischio riscontrati, ha richiesto che *"il progetto sia sottoposto alla procedura di archeologia preventiva di cui all'art. 25, cc. 8-ss" mediante assistenza archeologica "eseguita non solo per gli scavi relativi all'edificio principale ma anche per tutte le opere relative a strutture complementari"*.

relativamente agli aspetti della tutela ambientale:

- RFI, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINE.NO\A0011\P\2023\199 del 14/03/2023, ha trasmesso al Parco Regionale Monte Barro e all'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro la documentazione necessaria ai fini dell'avvio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) di cui all'art. 5 D.P.R. n. 357/97. I suddetti Enti hanno successivamente trasmesso le determinazioni di competenza nell'ambito della CdS indetta da RFI per l'approvazione del progetto (di cui *infra*).



CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\32 del 14/03/2023, ed estesa con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\50 del 07/04/2023, a cui ha fatto seguito il sollecito di cui alla nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\94 del 5/07/2023, sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni statali, Regione, Comuni e Consorzi:

- il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS-PNRR)**, con nota prot. n. 24516-P del 20/10/2023, preso atto della nota prot. n. 26176-P del 12/10/2023 con la quale la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese** ha espresso parere favorevole in merito al profilo della tutela paesaggistica, richiedendo che *“nei volumi edilizi siano adottati i colori del giallo chiaro per le pareti esterne e bianco sporco negli imbotti, cornici, rilievi, seguendo le cromie tradizionali briantee; le coperture dei futuri volumi edilizi siano della cromia del laterizio, al fine di un minor impatto ambientale; le illuminazioni siano di tonalità calda, non bianca, in particolare in prossimità degli abitati ed incroci; i nuovi impianti vegetali siano desunti dalle specie presenti nel territorio come prosecuzione dei viali alberati di prossimità ovvero dalla tradizione locale, quali pioppi cipressini, tigli o simili, al fine di evitare effetti strani del contesto, ma allacciando l'intervento all'insieme urbano a cui l'area appartiene”*, ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel sopracitato parere della Soprintendenza territoriale;
- il **Ministero della Difesa - MO.TRA – Ufficio Movimento e Trasporti**, tenuto conto che con la comunicazione n. M_D AEB5789 REG2023 0010535 del 10/05/2023 il **Comando Militare Esercito "Lombardia"** ha espresso il proprio nulla osta a carattere interforze, con nota prot. M_D A0AD369 REG2023 0049494 del 12/05/2023 ha espresso *“NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
 - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
 - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone*



obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;

- *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino" ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale L.L.PP. del 4 maggio 1990;*
- *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare";*
- la **Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi Programmazione Territoriale e Paesistica Paesaggio**, con nota prot. n. Z1.2023.0026550 del 06/06/2023, premesso che *"la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, è da attribuirsi a questo Ente ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 12/2005"* e ribadita l'opportunità che *"nell'esecuzione dei manufatti in progetto trovi puntuale applicazione quanto riportato nell'elaborato D1D000022RGIM0002001A Relazione Paesaggistica, relativamente all'utilizzo, nella finitura esterna dei manufatti, di "colori coerenti con l'assetto circostante che vada a mitigare l'inserimento"* ha comunicato che *"limitatamente agli aspetti paesaggistici del progetto ed all'inserimento dei manufatti nel contesto tutelato, in riferimento al D.Lgs. 42/2004, non vi sono rilievi da formulare in merito";*
- la **Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne - Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale Regionale Brianza**, con nota prot. n. AE06.2023.0003730 del 12/07/2023, tramite la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi Urbanistica e Vas, ha avanzato a RFI, una richiesta di integrazioni, riscontrata con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2023\31 del 14/09/2023. Con nota prot. n. AE06.2023.0005306 del 19/09/2023 l'UTR Brianza, *"Tenuto conto dell'integrazione documentale trasmessa da RFI con Prot. AE06.2023.0005206 del 15/09/2023, contenente il dettaglio delle localizzazioni delle strutture site in prossimità dei corsi d'acqua principali e la relativa dichiarazione di non interferenza"*, ha comunicato di non rivestire un ruolo diretto nel contesto della Conferenza di Servizi in oggetto;
- la **Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi Urbanistica e Vas**, con nota prot. n. Z1.2023.0040267 del 09/10/2023, premesso che *"sono stati richiesti pareri di competenza alle Direzioni interessate (Protocollo Z1.2023.0029937 del 06/07/2023) ed ai comuni interessati (Protocollo Z1.2023.0029936 del 06/07/2023). Le uniche amministrazioni che hanno risposto alla richiesta di parere sono state Costa Masnaga e Villasanta; tutte le altre amministrazioni sollecitate Carate Brianza, Lecco, Molteno, Merone, Cassago Brianza, Renate, Besana in Brianza, Triuggio e Biassono non hanno fatto pervenire alcun tipo di comunicazione"* e che *"L'inerzia ovvero la mancata comunicazione della determinazione delle Amministrazioni sollecitate (Carate Brianza, Lecco, Molteno, Merone, Cassago Brianza, Renate, Besana in Brianza, Triuggio e Biassono), è da interpretarsi, secondo*



quanto stabilito dall'articolo 14-bis della L. 241/1990, quale assenso senza condizioni ai fini della conclusione del procedimento Regionale.” ha comunicato che “Visti i pareri pervenuti, non si hanno rilievi da muovere al progetto proposto e, dal punto di vista della localizzazione dell’opera, non vi sono elementi difformi ai criteri e gli indirizzi regionali se non le prescrizioni sopra indicate”, in particolare quella resa dal Comune di Villasanta (di cui infra);

- **Parco Regionale della Valle del Lambro, Area Tecnica**, con nota prot. n. 2874 del 10/05/2023 ha espresso “*parere di screening positivo, ovvero Valutazione di Incidenza favorevole delle opere previste comportanti assenza di effetti negativi sull’integrità delle ZSC IT2020003 “Valle del Rio Pegorino”, ZSC IT2020004 “Valle del Rio Cantalupo”, ZSC IT2020006 “Lago di Pusiano”;*
- **il Parco Regionale della Valle del Lambro, Servizio Paesaggio**, con nota prot. 2875 del 10/05/2023 “*ACCERTATO che l’area su cui ricadono gli interventi: - è soggetta parzialmente a vincolo ambientale-paesistico in base all’art. 136, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – D.M. 08/01/1970; - è soggetta parzialmente a vincolo ambientale-paesistico in base all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto ricadente nella fascia di rispetto del fiume Lambro; - è soggetta a vincolo ambientale-paesistico in base all’art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto ricadente all’interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro;”, (...)* “*PRESO ATTO, altresì, della conclusione con esito positivo dello screening di incidenza specifico*” ha espresso parere favorevole al progetto, con le seguenti prescrizioni: - *al fine di garantire che la fase di cantiere non arrechi disturbo alla fauna riproduttrice, i lavori relativi agli interventi ricadenti nell’area di incidenza dei Siti Natura 2000 dovranno essere svolti dal 1 agosto al 31 marzo; - nelle eventuali opere a verde dovranno essere utilizzate specie autoctone, puntualmente elencate all’art. 31 “Tutela della vegetazione” delle NTA del PTC vigente dell’Ente Parco.*”;
- **il Parco Regionale Monte Barro**, con nota prot. n. 1054 del 14/07/2023 ha comunicato che “*considerato che nessuno degli interventi previsti è prossimo ai siti Rete Natura 2000 gestiti dallo scrivente Ente, si ritiene di escludere possibilità che sugli stessi si possa verificare qualsiasi incidenza significativa*”;
- **il Comune di Carate Brianza – Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica** con nota prot. n. 22813/2023 del 09/08/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
- **il Comune di Carate Brianza – Settore Tecnico Edilizia Privata**, con successiva nota prot. 27373/2023 del 28/09/2023, con riferimento al vincolo idrogeologico di cui al RR.DD. n. 3267/1923 e 1126/26 e alla L.R. 31/2008, ha autorizzato Italferr S.p.A. “*a mutare la destinazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico al Foglio Catastale 4 mappale 155 della via alla Stazione Carate Calò, di questo Comune (...)* richiedendo che tutti i lavori da eseguire devono porre particolare attenzione ai problemi di stabilità dei versanti tenendo anche presente quanto segue: *Zona in Via della Stazione Carate Calò è sita in Area 3e – aree che presentano un grado alto e molto alto di suscettività al fenomeno gli “occhi pollini”. Inoltre, “durante le operazioni dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche negli scavi di cantiere*”;
- **il Comune di Lecco, Area 6 – Territorio e Sviluppo - Sportello Unico per l’Edilizia**, con nota prot. 004099/2023 del 21/04/2023 ha comunicato “*che la*



Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 20.04.2023 ha unanimemente espresso il seguente parere: Favorevole a Condizione che le colorazioni dei serramenti, del nuovo fabbricato da realizzarsi nella Stazione di Lecco, siano nelle tonalità dei grigi. Il parere sopra riportato, ai sensi della vigente normativa in materia, è stato espresso dalla Commissione senza alcuna valutazione tecnico giuridica della documentazione depositata ed è pertanto relativo esclusivamente a valutazioni paesaggistiche ed ambientali, inoltre ha una validità massima di dodici mesi, fatta salva l'adozione o approvazione di nuove normative con contenuti paesaggistici ed ambientali.”;

- il **Comune di Costa Masnaga – Servizio Tecnico**, con nota prot. n. 5463 del 19/08/2023, rettificata con nota prot. n. 5826 del 08/09/2023, ha espresso *parere di non conformità urbanistica* specificando che “in merito al progetto, l’A.C. si è espressa positivamente in merito allo stesso, avendo la stessa A.C. intrapreso un percorso di positivo confronto con RFI, ai fini dell’effettiva realizzazione del progetto, che tenga conto sia delle necessità tecnologiche cogenti di RFI, sia dei precedenti accordi Convenzionali in essere con la Società stessa. Quanto sopra in quanto sulla medesima area il Comune di Costa Masnaga ha in essere con la Società RFI spa una convenzione nella quale si prevedeva la realizzazione, l’uso, la manutenzione, la custodia e la gestione del parcheggio presso la stazione ferroviaria della durata di nove anni a partire dal 20/11/2018 e quindi ad oggi ancora in corso di validità. L’Amministrazione Comunale ha in corso il procedimento di Variante Urbanistica al PGT nella quale si è impegnata a procedere al recepimento del progetto del nuovo fabbricato tecnologico ad uso ferroviario riducendo di conseguenza la previsione urbanistica del nuovo parcheggio intermodale che andrà ad occupare l’area dismessa al netto della porzione necessaria per la costruzione degli edifici suddetti. Ad intervenuta vigenza della variante urbanistica, programmata in adozione entro il mese di ottobre 2023, potrà essere rilasciato PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ URBANISTICA”;
- il **Comune di Besana in Brianza – Ufficio Urbanistica**, con nota prot. n. 10191 del 12/05/2023 ha espresso *parere favorevole alla realizzazione delle opere”;*
- il **Comune di Biassono – Servizio SUE e Edilizia Produttiva**, con nota prot. n. 11284 del 07/06/2023 ha espresso *“parere favorevole con le seguenti indicazioni: si informa che l’area indicata per il posizionamento dello shelter posta nella vicinanza del passaggio a livello risulta compresa nel Parco Regionale della Valle del Lambro per il quale vigono le disposizioni normative contenute nella D.G.R. n.7/601 del 28/07/2000 di approvazione del P.T.C.P. nonché quelle relative alla Legge Regionale 9 dicembre n.18 di istituzione del Parco Naturale della Valle del Lambro; Vigono inoltre i disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 62/2008”;*
- il **Comune di Molteno – Area Tecnica**, con nota prot. n. 9096 del 19/10/2023 ha comunicato che *“con la presente valuta positivamente la Conformità Urbanistica del progetto in oggetto”;*
- il **Comune di Triuggio - Settore Gestione del Territorio Servizio Edilizia privata ecologia**, con nota prot. n. AOO.0.10/05/2023.0008092 del 10/05/2023 ha espresso *“parere favorevole relativamente alle sole competenze relative al Comune di Triuggio”;*
- il **Comune di Villasanta – Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica - Edilizia Provata – Sportello Unico Attività Produttive**, con nota prot. n. AOO.C_a816.29/03/2023.0007586 del 29/03/2023 ha espresso:



1. “parere tecnico favorevole alla formazione di n.2 corpi prefabbricati denominati “Shelter” (finalizzati all'alloggiamento di dispositivi tecnologici) di dimensioni 9,00 ml. x 4,00 ml. e con estradosso di copertura posto a 3,75 ml. dal piano di spiccato, avendo verificato dagli elaborati “088_D1D000026PZFA02F0001A-012-VILLASANTA” e “068_D1D000026BZOC00B0001A008” che saranno posti a una distanza dagli spazi pubblici (Via B. Cellini) superiore al minimo prescritto dall'art.9 delle N.A. del P.G.T. vigente;
2. parere tecnico favorevole alla formazione di n.1 tettoia (avente la funzione di riparo per un “Gruppo Elettrogeno”) con pianta di dimensioni 6,40 ml. x 4,85 ml., con la prescrizione che venga realizzata con altezza misurata all'estradosso della copertura inferiore a ml. 3,00 ai sensi dell'art.9, comma 5 delle N.A. del P.G.T. vigente misurandola dal “piano di campagna” come definito dall'art.7.11 delle N.A. del P.G.T. vigente, in caso contrario il manufatto in oggetto dovrà essere posto a una distanza dagli spazi pubblici (Via B. Cellini) conforme a quanto prescritto dall'art.9 delle N.A. del P.G.T. vigente;
3. parere tecnico contrario alla formazione di un nuovo accesso carrabile, sia di carattere provvisorio (finalizzato alle sole attività di cantiere) sia di carattere permanente, in quanto:
 - il passo carraio proposto interferirebbe con la pista ciclopedonale di recente realizzazione (lato linea ferroviaria) in Via B. Cellini, con conseguente pericolo per la circolazione ciclabile e pedonale;
 - è già presente un passo carraio idoneo per l'accesso all'area oggetto dell'intervento e se ne prescrive, pertanto, l'utilizzo quale accesso carrabile per l'area oggetto di intervento”.

Il medesimo Comune, nell'ambito del parere sopra menzionato, ha altresì espresso alcune ulteriori considerazioni sulle opere.

RFI, con nota prot. RFI-NEML.DIN.DINE.NO\A0011\P\2023\277 del 19/04/2023 RFI ha riscontrato la suddetta nota, rappresentando che: “in merito al parere tecnico contrario espresso per la formazione di un nuovo accesso carrabile, non è possibile prevedere l'utilizzo del passo carrabile esistente in quanto lo stesso risulta essere non idoneo alle attività di cantiere ed al passaggio automezzi specifici per la lavorazione. Si precisa inoltre che il passaggio carrabile previsto nella progettazione è ad uso temporaneo delle sole lavorazioni di cantiere” e fornendo alcuni chiarimenti sulle ulteriori considerazioni evidenziate dal Comune.

Enti interferiti:

- la società **e-distribuzione**, con nota prot. n. E-DIS-30/03/2023-0363655 del 30/03/2023 ha comunicato che “nei Comuni di: Lecco, Valmadrera, Sala al Barro, Oggiono, Civate, Molteno, Cassago Brianza e Costa Masnaga sono presenti nostri cavi elettrici BT e MT come da planimetrie allegate...”;
- la società **2I Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. U-2023-0078785 del 23/06/2023. facendo seguito alla nota prot. n. U-2023-0067121 del 29/05/2023 e al relativo incontro svoltosi in videoconferenza in data 09/06/2023, ha comunicato che “A valle della consultazione congiunta del progetto con i vostri tecnici non sono emersi punti di interferenza. (...) Tuttavia, si coglie l'occasione per ribadire che ogni opera che verrà realizzata, anche di tipo provvisoria, dovrà rispettare una distanza di almeno 2 metri dal percorso della tubazione gas



esistente che, come sopra menzionato, è stata tracciata in loco con vernice gialla a valle del rilievo strumentale”;

- la società **Lereti S.p.A.**, con nota prot. n. 1635/23 ADE/ING/ESZ/cs del 18/04/2023 ha comunicato che *“il tracciato riportato circa la posizione delle reti e impianti gas, è indicativo e di conseguenza la loro esatta ubicazione dovrà essere determinata mediante scavi di assaggio effettuati manualmente. L’interramento degli impianti sotterranei dovrà avvenire nel rispetto e osservanza delle norme in materia di sicurezza e di distanze riferita alla coesistenza degli stessi ed in particolare alla posa di infrastrutture in attraversamento o in parallelismo con le condotte esistenti, tali da consentire in ogni caso futuri interventi di manutenzioni. Le distanze da rispettare tra le reti di distribuzione gas e gli altri sottoservizi dovranno essere, maggiori o uguali a cm.30 dalle reti in bassa pressione e maggiori o uguali a cm.50 dalle reti in Media Pressione, misurate tra le due superfici affacciate. I Vostri lavori dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di buona tecnica, in particolare nel rispetto di quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.lgs. 81/08, di quelle previste dalla Legge n° 1083/71, dal D.M. del 16/04/2008, dalle norme UNI 9165-UNI 9860-UNI 10576, nonché di tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari per la tutela della pubblica incolumità. Vi comunichiamo infine che nel caso di interferenze con i nostri impianti gas a Media Pressione un eventuale danneggiamento può comportare conseguenze estremamente pericolose e comunque nel caso di danni procurati alle reti di distribuzione e agli impianti (anche lievi scalfitture al rivestimento delle tubazioni o dei cavi) l’Impresa è tenuta tempestivamente ad allertare il Pronto Intervento di Lereti S.p.a. al N° 800.388.088 per l’intervento di competenza; La scrivente è manlevata sin d’ora da ogni responsabilità derivante da incidenti o danni verificatisi in corso di esecuzione delle opere da Voi programmate”;*
- la società **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. 68 del 04/04/2023 ha comunicato che *“le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da Voi convocata.”;*
- la società **Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale**, con nota prot. n. 50693 del 15/05/2023 ha comunicato che *“dall’esame degli elaborati scaricati dal link DCO Bacino Lecchese, segnaliamo quanto segue:*
- MONZA (E) – MOLTENO (E) - LECCO (e) - Impianto tipo PPT Tipologico T4_E (shelter più gruppo elettrogeno), vedi elaborato “D1D 00 0 0 26 PZ PZFA19F0 001 A”, in prossimità dell’elettrodotto in doppia terna 66 kV T.24002 “Delebio-Carnate” e T.24006 “Dubino-Lecco- Maggianico” in campata 386-387 – Compatibile.
- LECCO – BIVIO - Impianto tipo D Tipologico TR01 (con palo da 24m), vedi elaborato “D1D 00 0 0 26 PZ OC00M0 004 A”, in prossimità dell’elettrodotto in doppia terna 66 kV T.24002 “Delebio-Carnate” e T.24006 “Dubino-Lecco- Maggianico” campate 392-393 e 393-394 – rileviamo dai vostri elaborati che il palo GSMR h 24 m, verrà a trovarsi in prossimità del sostegno 393 del citato elettrodotto. Detto palo dovrà essere collocato alla maggior distanza possibile dai fili dell’esistente elettrodotto e comunque NON a distanza inferiore a 5 m dai conduttori nudi in tensione a 66 kV. La distanza del nuovo palo non dovrà in alcun modo compromettere la fondazione del nostro già esistente sostegno”;
- la società **TIM S.p.A.**, con PEC del 6/07/2023 ha comunicato che *“in riferimento alle Vostre comunicazioni in oggetto per quanto previsto dalla Conferenza, questa Società evidenzia sin*



d'ora l'esigenza di garantire per i propri impianti razionali e irrinunciabili condizioni di funzionalità ed integrità, da considerarsi sia in fase di organizzazione dei cantieri che ad opere ultimate, laddove la rete telefonica debba essere necessariamente adeguata alla coesistenza con le opere eseguite anche al di fuori delle pertinenze squisitamente stradali. I lavori di spostamento dei cavi TLC dovranno inoltre necessariamente tenere conto di esigenze irrinunciabili di continuità del servizio e di esercibilità degli stessi; pertanto, sia in sede di cantiere che ad opere ultimate nella sede definitiva, gli adempimenti relativi alla assegnazione di eventuali nuove sedi di posa, che coinvolgano gli Enti proprietari di queste ultime (ad es. Comuni, Province, Privati, ecc.), dovranno essere coordinati dalla Società responsabile della realizzazione dell'opera in oggetto”;

- la società **UniAcque S.p.A.**, con nota prot. n. 6685/23 – 0050_ST/nv del 16/03/2023, inviata p.c. anche a Brianzaacque S.r.l. e Lario Reti Holding S.p.A., ha comunicato che “*non è il gestore del servizio idrico integrato nei comuni interessati dai lavori: Lecco, Molteno, Merone, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Renate, Besana in Brianza, Carate Brianza, Triuggio, Biassono, Villasanta*”;
 - la società **Tea Energia S.r.l.**, con pec del 24/03/2023 ha comunicato che le Società del Gruppo Tea, “*non gestiscono sottoservizi nelle zone/Comuni interessate/i dalle opere, pertanto nulla osta agli interventi in progetto*”;
 - la società **Unareti S.p.A.**, con pec del 12/04/2023 ha comunicato che “*nella zona interessata dal vostro intervento allegato non esistono dei servizi tecnologici appartenenti o in gestione alle Società del Gruppo A2A*”;
- le Seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della Conferenza di Servizi:
- Comune di Merone;
 - Comune di Cassago Brianza;
 - Comune di Renate;
 - A2A S.p.A.;
 - AqA s.r.l.;
 - Wind Tre S.p.A.;
 - Open Fiber S.p.A.;
 - Irideos S.p.A.
 - Retelit Digital Services S.p.A.;
 - A2A Smart City S.p.A.;

e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti sopra elencati.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. n. 241/1990, dell'art. 53-*bis*, comma 1 e dell'art. 48, comma 5, 5-*quater* del D.L. n. 77/2021:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della *“Linea Monza – Molteno – Lecco Upgrading multi-tecnologico ERTMS Milano”*;
- la determinazione *i)* tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, *(ii)* comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nel sopra riportato *“Considerato”*, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi, da intendersi parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di FS Italiane.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Marco Torassa